

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN AMBITO CIVILE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO.
(D.P.R. n. 115/2002)**

Prospetto informativo a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso:

- Nei giudizi civili, compresi gli affari di volontaria giurisdizione
- Nei giudizi amministrativi, contabili e tributari

Possono chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.119)

- Il cittadino Italiano
- Lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- L'apolide
- Enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

La domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata(art.124):

- Dall'interessato personalmente
- Dal difensore

Oggetto del Giudizio:

Il diritto all'ammissione non sussiste mai nei giudizi civili e amministrativi quando:

- si tratta di cause per cessioni di crediti e ragioni altrui (ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) (art. 121 DPR 115/20002);
- la domanda appaia manifestamente infondata (artt. 74 e 122 DPR 115/2002)

La domanda di ammissione può essere presentata o inviata via pec o con raccomandata A/R:

- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il Giudice innanzi al quale pende il giudizio o se il giudizio non è ancora pendente, quello del luogo in cui ha sede il Giudice competente a decidere nel merito.
- Se si è nella fase del giudizio di Cassazione o del Consiglio di Stato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

*Nel caso in cui la **domanda** venisse inoltrata al Consiglio dell'Ordine di Tempio Pausania **a mezzo pec** il richiedente dovrà depositare entro i successivi 10 giorni gli originali dell'istanza e delle autocertificazioni presso la segreteria dell'Ordine (non occorrerà produrre invece le copie dei documenti allegati). L'**INDIRIZZO PEC** da utilizzare per l'inoltro delle istanze di ammissione, per integrare la documentazione di istanze già depositate o per qualunque altra comunicazione attenga a tale ambito, è*

gratuitopatrocinioordinetempio@puntopec.it

REQUISITI DELLA DOMANDA

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi (artt. 122 e 79 DPR 115/2002)

1. La richiesta di ammissione al patrocinio;
2. Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione; ove il processo sia già pendente dovrà essere indicato il numero di ruolo; in ogni caso dovranno essere indicati i dati anagrafici della controparte;
3. Le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica ed i codici fiscali;
4. La dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera o) del DPR n.445 del 2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 e dell'anno di riferimento dello stesso.
5. L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Si precisa riguardo al:

Punto 3) la **composizione della famiglia anagrafica** può essere comprovata o con certificato di stato di famiglia o con autocertificazione sottoscritta dall'interessato allegata all'istanza. La composizione della famiglia anagrafica deve essere indicata secondo i criteri indicati dall'art.4 del DPR 30.5.1989 n.223. L'autocertificazione non deve essere autenticata dal difensore.

Punto 4) Nel caso in cui l'interessato conviva stabilmente con altre persone, **il reddito** ai fini dell'ammissione è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare stabilmente convivente. Il limite di reddito complessivo della famiglia anagrafica è quello indicato dall'art.76 ovvero attualmente **€ 12.838,01**

. Non può essere applicata l'elevazione del limite di reddito fino ad € 1.032,91 per ogni familiare convivente, prevista dall'art. 92 del D.P.R. 115/2002, perché disposizione particolare appositamente ritagliata per il processo penale.

Si tiene conto del solo reddito personale dell'interessato quando oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono confliggenti con

quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'interessato deve produrre a richiesta del Consiglio dell'Ordine le dichiarazioni dei redditi, ovvero l'Unico o il CUD di ciascun componente il nucleo familiare, salvo il richiedente stesso e/o i suoi familiari siano privi di redditi, disoccupati o abbiano percepito redditi esenti; in tal caso il richiedente dovrà depositare, per sé e per i familiari conviventi che si trovino nelle condizioni predette, le autocertificazioni attestanti la situazione reddituale, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ordine.

Il reddito dichiarato deve fare riferimento all'ultimo documento fiscale presentato all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della determinazione del reddito si fa riferimento al reddito imponibile; si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Non si deve tenere conto, invece, dei sussidi di accompagnamento.

ESCLUSIONE CUMULO DEI REDDITI NELLE SEPARAZIONI E NEI DIVORZI: ogni coniuge – sia che si tratti di separazione consensuale o giudiziale o divorzio congiunto o contenzioso – deve presentare separatamente la propria istanza di gratuito patrocinio (anche nel caso in cui il legale sia il medesimo, per separazione consensuale o divorzio congiunto) e per questo motivo i redditi dei coniugi separandi o divorziandi non si cumulano mai.

LA PROPRIETA' DELLA SOLA CASA DI ABITAZIONE (o di parte di essa), qualora non vi siano redditi (o comunque vi siano redditi annuali inferiori ad € 12.838,01) di per sé non è di ostacolo alla concessione del beneficio del gratuito patrocinio.

AUTOCERTIFICAZIONI:

L'autocertificazione non deve essere autenticata dal difensore.

In caso di autocertificazione del nucleo familiare e/o dei redditi percepiti, si invita il richiedente a presentare la/le stessa/stesse in fogli separati allegati all'istanza di ammissione onde evitare che, l'autocertificazione o le autocertificazioni contenuta/e nella stessa istanza, venga ad essere autenticata in uno con l'autentica della firma del richiedente apposta dal difensore.

Altri requisiti dell'istanza:

Può essere nominato un solo difensore.

Qualora sia l'avvocato nominato dall'Ordine a rinunciare al mandato, il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può richiedere la nomina di altro legale di sua fiducia purché iscritto nell'elenco dei difensori abilitati.

Può essere richiesta la nomina di altro difensore per altro procedimento diverso da quello per il quale l'interessato è già stato ammesso al gratuito patrocinio.

La parte ammessa al gratuito patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte.

A pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato è tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta dal Consiglio dell'Ordine necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di integrazione della documentazione (art. 123 DPR 115/2002). In difetto dell'osservanza di tale termine la domanda si intende rinunciata.

DECISIONI SULL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO:

Il Consiglio esaminerà le istanze pervenute entro il termine di cinque giorni prima di ogni sua riunione.

EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO:

Per effetto dell'ammissione non vengono corrisposti il contributo unificato, le spese forfetarie per le notificazioni a richiesta d'ufficio, alcune imposte (registro, catastali e ipotecarie).

Tutta la disciplina specifica relativa alle spese a carico della parte ammessa, alcune prenotate a debito altre anticipate dall'erario, è contenuta negli artt.131-135.

Obbligo di comunicazioni di variazioni reddituali:

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione

della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito. Se in seguito a tale comunicazione le variazioni di reddito risultano tali da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di ammissione può essere revocato.

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO:

L'art. 136 stabilisce che se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Il magistrato revoca, altresì, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, momento indicato nel provvedimento del magistrato. Negli altri casi la revoca ha effetto retroattivo.

Sanzioni:

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 125 DPR 115/2002, chi, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rende autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, ovvero omette di comunicare le variazioni di reddito nei casi previsti, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,00 a € 1.549,00.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il rimborso delle somme pagate allo Stato.

Ai fini della redazione dell'istanza si prega di attenersi alle presenti disposizioni e di utilizzare i moduli predisposti dal Consiglio dell'Ordine.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- copia dei codici fiscali dei familiari conviventi;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dall'ufficio Anagrafe del Comune di ultima residenza ovvero autocertificazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Ordine;
- per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno o del visto turistico valido al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o Unico o CUD, ovvero, in caso di persone disoccupate, prive di redditi o percettori di redditi esenti, una dichiarazione sostitutiva che attesti la mancata presentazione e la situazione reddituale, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ordine; in tale ipotesi, il Consiglio dell'Ordine può richiedere all'interessato di presentare la documentazione

necessaria ad accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e l'interessato è tenuto a produrla a

pena di inammissibilità della domanda stessa.

- Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere corredata da

certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.